



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

AOO - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

30 OTT. 2018

N° 21179/2.6

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA
X^a LEGISLATURA
Prop LEG. N. 317



Gruppo consiliare
Si Toscana a Sinistra

Firenze, 26 ottobre 2018

PROPOSTA DI LEGGE

Norme a tutela della salute psicofisica degli operatori di polizia comunale e provinciale e previsione di luoghi idonei al caricamento, scaricamento e deposito delle armi in dotazione. Modifica alla Legge regionale n.12/2006 “Norme in materia di polizia comunale e provinciale”

Di Iniziativa dei Consiglieri:

Tommaso Fattori

Paolo Sarti

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 – Modifiche all’art.6 della l.r. 12/2006 “Norme in materia di polizia comunale e provinciale”
Art.2 - Modifiche all’art.19 della l.r. 12/2006 “Norme in materia di polizia comunale e provinciale”

Relazione illustrativa

Preambolo

Il Consiglio regionale

Vista la Legge 7 marzo 1986, 65 “Legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale”;

Visto l’art.12 del D.M. 4 marzo 1987, n.145 “Norme concernenti l’armamento degli apparati della Polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza”;

Visti gli articoli 6 e 19 della Legge regionale 3 aprile 2006 n.12 “Norme in materia di polizia comunale e provinciale”;

Vista la Legge regionale 16 agosto 2001 n.38 (Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della Comunità toscana);

Considerato

il preoccupante numero di casi di suicidi/omicidi che negli ultimi anni ha coinvolto operatori di pubblica sicurezza anche appartenenti alla Polizia municipale o provinciale mediante l’uso delle armi d’ordinanza;

che tale fenomeno può essere adeguatamente prevenuto anche attraverso concreti interventi strutturali sui luoghi di lavoro, quali la previsione di spazi e supporti idonei al caricamento/scaricamento e custodia delle armi, così come contemplato dalla normativa nazionale di fatto scarsamente attuata, come pure mediante la previsione di visite periodiche e interventi specifici volti a monitorare e tutelare lo stato di benessere psicologico degli agenti;

che gli episodi sopra descritti stanno suscitando grande preoccupazione nei lavoratori, spingendo già da tempo le relative rappresentanze sindacali a richiedere un intervento efficace e urgente da parte delle istituzioni competenti;

approva la seguente legge:

**Art. 1 – Modifiche all’art.6 della l.r. 12/2006
“Norme in materia di polizia comunale e provinciale”**

“Dopo il comma 1 dell’art.6 della l.r. 12/2006 sono inseriti i seguenti:

1 bis. Qualora gli operatori di polizia locale siano dotati di armi per la difesa personale, ai sensi del comma 1, i Comuni e le Province predispongono luoghi idonei al caricamento e allo scaricamento, nonché armadi blindati o armerie per il deposito delle stesse, conformemente a quanto previsto dal D.M. 4 marzo 1987, n.145.

1 ter. La Giunta regionale, nell’ambito dello stanziamento complessivo previsto dalla legge regionale 16 agosto 2001 n.38 (Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della Comunità toscana), può destinare specifici contributi a Comuni e Province finalizzati all’adempimento di quanto previsto dagli artt. 12 e 15 del D.M. 4 marzo 1987, n.145.”

Art.2 - Modifiche all'art.19 della l.r. 12/2006
"Norme in materia di polizia comunale e provinciale"

“1. L'intitolazione e il comma 1 dell'art.19 sono così sostituiti:

Art. 19

Sostegno, formazione e aggiornamento periodico

1. *Al fine di garantire un adeguato stato di benessere psicologico e la continuità dell'aggiornamento professionale, con regolamento regionale sono disciplinati:*
 - a) *visite a cadenza biennale finalizzate al monitoraggio e alla valutazione della salute psichica degli operatori, con la conseguente possibilità di attivazione di specifici percorsi di sostegno;*
 - b) *interventi di assistenza psicologica attivabili a richiesta dei singoli operatori, del dirigente o del datore di lavoro, oltre a quanto previsto dalla lettera a);*
 - c) *il corso di formazione specifica per comandante dei corpi di polizia municipale e provinciale di cui all'articolo 17;*
 - d) *le modalità organizzative, i contenuti, la durata e le prove finali dei corsi periodici di prima formazione;*
 - e) *la partecipazione a corsi di specializzazione in relazione all'impiego in specifici settori operativi;*
 - f) *la composizione delle commissioni di esame dei corsi formativi.”*